



Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su [www.dirittofederale.admin.ch](http://www.dirittofederale.admin.ch) è quella determinante.

## Ordinanza sul registro fondiario (ORF)

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 settembre 2011<sup>1</sup> sul registro fondiario è modificata come segue:

*Art. 6 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF), presso l'Ufficio federale di giustizia, esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro fondiario nei Cantoni e sulle organizzazioni private incaricate di realizzare compiti di cui all'articolo 949d CC.

*Art. 27 Rubrica nonché cpv. 1 e 3*

Accesso elettronico

<sup>1</sup> I Cantoni possono prevedere di rendere pubblico l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro consultabili senza far valere un interesse secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettera a.

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 28* Accesso elettronico ampliato: diritto d'accesso

<sup>1</sup> I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse:

- a. i pubblici ufficiali e i loro ausiliari, gli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri e i loro ausiliari, le autorità fiscali e altre autorità federali, can-

<sup>1</sup> RS 211.432.1

- tonali e comunali, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti legali;
- b. le banche, le casse pensioni, le assicurazioni e le istituzioni riconosciute dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1 lettera a della legge federale del 4 ottobre 1991<sup>2</sup> sul diritto fondiario rurale (LDFR) nonché la Società svizzera di credito alberghiero secondo la legge federale del 20 giugno 2003<sup>3</sup> sulla promozione del credito alberghiero, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti in materia di ipoteche;
  - c. gli avvocati iscritti nel registro degli avvocati, ai dati necessari all'esercizio della loro attività professionale in riferimento ad affari riguardanti fondi;
  - d. altre persone, ai dati dei fondi:
    1. loro appartenenti,
    2. sui quali hanno diritti, se tali dati sono necessari all'esercizio della loro attività o dei loro diritti;
  - e. gli amministratori immobiliari autorizzati all'accesso dalle persone di cui alla lettera d, in quanto ausiliari di questi ultimi.

<sup>2</sup> I Cantoni possono concedere l'accesso ai documenti giustificativi soltanto agli aventi diritto di cui al capoverso 1 lettera a e lettera d numero 1. Adottano misure a tutela della confidenzialità dei documenti giustificativi.

*Art. 29* Accesso elettronico ampliato: modalità

<sup>1</sup> I Cantoni disciplinano i dettagli dell'accesso elettronico ampliato, in particolare:

- a. le modalità d'accesso;
- b. il controllo degli accessi;
- c. l'utilizzo dei dati ottenuti;
- d. la protezione da accessi non autorizzati ai dati;
- e. le restrizioni poste alla comunicazione dei dati a terzi;
- f. le conseguenze in caso di trattamento abusivo dei dati.

<sup>2</sup> Pubblicano i diritti d'accesso in una forma adeguata.

*Art. 30* Accesso elettronico ampliato: protocollo, revoca del diritto d'accesso in caso di abuso

<sup>1</sup> Gli accessi elettronici ampliati sono protocollati automaticamente dal sistema. I protocolli contengono almeno le seguenti indicazioni: l'identità e la funzione della persona o dell'autorità che accede al sistema nonché il numero del fondo e il momento dell'accesso. I protocolli sono conservati per due anni.

<sup>2</sup> RS 211.412.11

<sup>3</sup> RS 935.12

<sup>2</sup> Per i loro fondi, i proprietari possono chiedere per scritto al competente ufficio del registro fondiario un estratto dai protocolli senza far valere un interesse.

<sup>3</sup> L'autorità che constata un trattamento illecito di dati, in particolare un accesso non autorizzato ai dati, lo comunica senza indugio alla competente autorità cantonale di vigilanza.

<sup>4</sup> Il Cantone o l'organizzazione privata incaricata che constata un trattamento illecito di dati, in particolare un accesso non autorizzato ai dati, revoca senza indugio il diritto d'accesso.

*Art. 30a* Rilevazione dei dati a scopo statistico

Gli obblighi di collaborare da parte degli uffici del registro fondiario in occasione delle rilevazioni dell'Ufficio federale di statistica sono retti dalla legge del 9 ottobre 1992<sup>4</sup> sulla statistica federale e dalle pertinenti disposizioni esecutive.

## II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli  
Maurer

Il cancelliere della Confederazione: Walter  
Thurnherr